

**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO****SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	PRESIDENTE
Dott. Raffaele Agostini	GIUDICE rel. ed est.
Dott. Mariangela Fuina	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per concordato preventivo, presentato in data 29 ottobre 2015 (e dunque, entro la scadenza dei termini concessi a seguito di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva "), dalla società "C.I.M. Costruzioni Ingegneri Matricardi S.r.l.", con sede in Ascoli Piceno, c.so Mazzini n. 1, REA n. AP - 96496;

Letto il decreto con cui, a norma del novellato art. 163 L.F., veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, previa sommaria delibazione di fattibilità del piano concordatario, con la nomina (rectius, la conferma, essendovi stata già nomina in relazione al precedente concordato preventivo " con riserva ") quali commissari giudiziali del dott. Massimiliano CASTAGNA con studio in Via Pasubio 77 di San Benedetto del Tronto e del dott. Massimiliano PULCINI con studio in V.le B.



Croce, n.44 di Ascoli Piceno e con la fissazione dell'udienza del 25 febbraio 2016 per l'adunanza dei creditori;

Visto il decreto del 18 marzo 2016 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177, comma 1, L.F., dichiarava, a norma degli artt. 177,178 e 180 L.F., l'approvazione della proposta di concordato e l'apertura del giudizio di omologazione, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio della società debitrice, dei Commissari Giudiziali e degli eventuali creditori dissenzienti, per il giorno 9 giugno 2016 alle ore 12,00;

Visto l'atto di costituzione in giudizio depositato in data 19 maggio 2016;

Visto il parere motivato redatto ai sensi dell'art.180 dai Commissari Giudiziali, in data 30 maggio 2016;

Udite la relazione del Giudice Relatore, nonché le deduzioni e conclusioni delle parti nell'udienza del 9 giugno 2016.

O S S E R V A

Ritiene il Tribunale di dover omologare il concordato preventivo come sopra proposto;

In primo luogo, la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F. nuova formulazione è stata raggiunta.

In secondo luogo, la domanda di concordato deve essere valutata, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 80/2005, indipendentemente dalla regolare tenuta, da parte del debitore, delle scritture contabili e dalla meritevolezza del medesimo.



In terzo luogo, pur essendo venuto meno l'obbligo di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 40%, ma essendo stato introdotto per i concordati liquidatori il limite minimo di soddisfazione pari al 20% dell' ammontare dei crediti chirografari, la percentuale offerta non è irrisoria (secondo le previsioni della ricorrente, prudenzialmente e motivatamente ridotte dai CC.GG., il piano prevede ristrutturazione dei debiti mediante integrale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società, in funzione della relativa liquidazione, senza suddivisione in classi, con copertura integrale delle spese di procedura, pagamento per intero di creditori privilegiati ed in prededuzione e pagamento parziale dei creditori chirografari, nella percentuale proposta del 26,86).

In quarto luogo, è esclusa per il Tribunale qualsiasi valutazione sulla convenienza economica del concordato, prevista dalla vecchia formulazione del n. 1 dell'art. 181 L.F., essendo prevista una sorta di valutazione di convenienza solo nel caso, estraneo alla fattispecie in disamina, in cui vi siano dei creditori dissenzienti che si oppongono all'omologazione del concordato: il 4° comma, seconda parte, dell'attuale art.180 L.F., sancisce che, nel caso di creditori appartenenti ad una classe di creditori dissenzienti che "possono essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili" il Tribunale può approvare (recte, omologare) il concordato nonostante il dissenso predetto.

In quinto ed ultimo luogo, ritiene il Collegio, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di



legittimità e merito che sta consolidandosi sul punto, suggellata da arresto delle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 1521/13 del 23.1.2013, che il controllo giudiziale sulla proposta concordataria debba riguardare la fattibilità giuridica del piano proposto ai creditori e che sotto tale profilo nessuna controindicazione risulta al tribunale.

Per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il piano su cui si basa la proposta di concordato preventivo sottoposto ai creditori appare attendibile e sostenibile e non presenta particolari elementi di criticità. In proposito è sufficiente richiamare quanto già osservato dai Commissari Giudiziali nel parere depositato il 30 maggio 2016 e ribadito all'udienza del 9 giugno 2016;

Durante l'udienza del 9 giugno 2016e anche nell'atto di costituzione depositato il 19.5.2016, la società debitrice ha insistito per la declaratoria di omologa del concordato, sussistendone i presupposti.

I Commissari Giudiziali hanno poi concluso esprimendo parere favorevole alla proposta di concordato preventivo in disamina.

Ritiene, poi, il Tribunale che l'alternativa del fallimento costituirebbe un'ipotesi sicuramente meno favorevole per il ceto creditorio, posto che, se da un lato il fallimento non garantirebbe soluzioni più favorevoli sotto il profilo della liquidazione delle attività, dall'altro lato esso comporterebbe tempi e costi sicuramente maggiori.

Per tutte le considerazioni esposte la proposta concordataria appare pertanto pienamente omologabile.



Quanto ai tempi di pagamento dei creditori ritiene il Tribunale che, in assenza di previsioni legislative, la specificazione dei tempi di soddisfacimento attenga al giudizio di convenienza del concordato che, in mancanza di certezza sulla realizzazione futura dei pagamenti, è ora preclusa al Tribunale, tenendo conto del fatto che nel presente giudizio non risultano dedotte ipotesi liquidatorie alternative più brevi.

Inoltre, ad avviso del Collegio il tempo occorrente per il pagamento dei creditori va valutato più che altro nella fase esecutiva del concordato, poiché qualora il Commissario Giudiziale accertasse che il credito non è realizzabile, e che quindi "mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", dovrebbe attivare la procedura di cui all'art. 173 L.F. per la dichiarazione di fallimento, relazionando al Giudice Delegato che, esperite le opportune indagini, andrebbe a promuovere dal Tribunale detta declaratoria.

Per completezza, ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, a mente dell' art. 186 L.F.

Va altresì osservato che il termine di nove mesi dalla presentazione della domanda di concordato, entro cui dovrebbe intervenire il decreto di omologazione (testo attuale dell'art. 181 L.F.), non risulta essere un termine perentorio, poiché la legge non commina alcuna sanzione di decadenza, perenzione o inammissibilità per l'inosservanza di esso; peraltro, il termine de quo è stato ampiamente rispettato, tenuto conto del fatto che il ricorso ex art. 161 c. 1 L.F. è stato depositato il 29 ottobre 2015.

Rileva il Tribunale che l'attuale testo dell'art. 181



L.F. non prevede più che il provvedimento di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze, anche se l'art. 185 L.F., per un chiaro difetto di coordinamento, seguita a stabilire che "dopo l'omologazione del concordato, il Commissario Giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza (??) di omologazione". Pertanto, si ritiene necessario fissare, col presente decreto, solo un termine finale entro il quale i creditori vadano soddisfatti (salvo possibilità di proroga per giustificati motivi), di due anni dalla data del presente provvedimento: i commissari giudiziali dovranno comunicare con atto scritto alla società ed ai creditori l'avvenuta omologa del concordato preventivo e la durata dello stesso;

Rileva ancora il Tribunale che il concordato proposto dalla Società ricorrente è un concordato con cessione di beni e pertanto, ai sensi dell'art. 182 L.F. non abrogato, in quanto ancora compatibile con la nuova disciplina, il Tribunale deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e di un Comitato dei Creditori, nonché a determinare "le altre modalità della liquidazione".

La complessità della procedura impone di nominare due Liquidatori Giudiziali, così come ciò aveva suggerito in precedenza di nominare due Commissari Giudiziali, per di più aventi professionalità diverse e fra loro complementari.

Va evidenziato sin d' ora che, per evidenti ragioni di efficienza economica ed in considerazione dell' effetto



sinergico dell' attività svolta, il compenso finale ad essi spettante, da determinare secondo i consueti criteri dettati dal D.M. n. 30/2012 e succ. mod., non potrà comunque superare quello previsto a favore di un unico Liquidatore, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell' unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal tribunale, per la quota di un mezzo (1/2) in favore di ciascun professionista.

Dunque, vanno nominati due Liquidatori affinché provvedano alla liquidazione dei beni ed alla riscossione dei crediti, con le forme che riterranno più opportune e secondo condizioni economiche più vantaggiose possibili e che garantiscano la concreta esecuzione del piano proposto dalla Società debitrice.

In proposito, corre l' obbligo di rammentare che è modificato l' orientamento sinora assunto dal Tribunale, di nominare Liquidatori gli stessi Commissari Giudiziali, atteso che un autorevole quanto recente arresto giurisprudenziale (Cass. 18.1.2013 n. 1237) ha affermato l' impossibilità di nominare liquidatore lo stesso commissario giudiziale, per conflitto di interessi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 181 e 182 L.F. modificati dalla L. 14.5.2005, n° 80, dal D.Ls. 12.9.2007, n. 169, dalla L. 7.8.2012 n. 134 e dalla L. 132/2015;

1. Omologa il concordato preventivo proposto dalla "C.I.M. Costruzioni Ingegneri Matricardi S.r.l.", con sede in Ascoli Piceno, c.so Mazzini n. 1, REA n. AP - 96496;



2. Nomina Liquidatori nelle persone del dott. Alberto FANESI con studio in C.da Cerreto, n.1 - Castel di Lama (0736/814888) e dell' avv. Christian SCHICCHI con studio in Viale Genova, 1/E di Folignano (392/5724350).

3. Rimette al G.D. la nomina del Comitato dei Creditori;

4. Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

4. Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

I Liquidatori prenderanno in consegna, subito dopo l'accettazione dell'incarico, i beni ceduti inventariandoli alla presenza del legale rappresentante della Società debitrice, e redigendo apposito verbale da depositare in Cancelleria.

I Liquidatori provvederanno a redigere e depositare in Cancelleria, entro tre mesi dalla accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti il debitore ed i commissari giudiziali, provvedendo altresì a comunicarlo tramite P.E.C. o, in caso ciò non sia possibile, anche a mezzo fax, posta elettronica o per il tramite del portale dei fallimenti ai creditori.

I Liquidatori provvederanno, nel termine di due anni dalla data del presente decreto, e salvo proroga per giustificati motivi, alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ai creditori, con le forme che riterranno più opportune, salva la pubblicità che dovrà rispettare modalità e termini di cui all' art. 490 c.p.c., e secondo condizioni economiche più vantaggiose e che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice, comunque in ossequio al programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata.



I Liquidatori acquisiranno il parere del Comitato dei Creditori, del legale rappresentante della Società debitrice e dei Commissari Giudiziali prima di procedere alle vendite di beni di qualsiasi tipo ed al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, notiziandone comunque il Giudice Delegato, nelle relazioni periodiche.

I Liquidatori procederanno analogamente per la nomina dei coadiutori, ausiliari tecnici ed avvocati.

I Liquidatori per l'anticipazione delle spese necessarie, utilizzeranno il deposito giudiziario già in essere, notiziandone il Commissario Giudiziale e previa autorizzazione del Giudice Delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua della spesa).

I Liquidatori verseranno le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente intestato alla procedura già acceso o su un altro, previa valutazione sulla convenienza delle condizioni praticate, dal quale i Liquidatori effettueranno i prelievi necessari, informando tempestivamente e comunque trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto, al Presidente del Comitato dei Creditori, al legale rappresentante della società debitrice ed ai Commissari Giudiziali i quali ultimi riferiranno, se del caso, al Giudice Delegato.

I Liquidatori depositeranno in Cancelleria ogni sei mesi, una relazione sullo stato della liquidazione (allegando un aggiornamento dell'elenco delle passività e dei riparti effettuati), contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa



all'espletamento dell'incarico. Copia della relazione sarà comunicata dai Liquidatori al Comitato dei Creditori, ai Commissari Giudiziali ed al legale rappresentante della società debitrice che potranno presentare osservazioni nel termine di giorni 10 dall'avvenuta comunicazione.

I Liquidatori provvederanno ad informare tempestivamente il Giudice Delegato, i Commissari Giudiziali ed il Comitato dei Creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano concordatario, ed in particolare al pagamento integrale dei crediti assistiti da causa di prefazione ed al pagamento della percentuale promessa o almeno di una percentuale economicamente apprezzabile, ai creditori chirografari.

I Liquidatori provvederanno a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, previa redazione di un piano di riparto da sottoporre al parere dei Commissari Giudiziali e del comitato dei creditori e poi da depositare in cancelleria per l'esame del G.D., e poi dandone comunicazioni ai creditori ed al legale rappresentante della debitrice, tenendo conto dei crediti accertati e delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale.

I Liquidatori terranno conto delle spese di procedura già sostenute, e prevedibilmente da sostenere, che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, e, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, chiederà, se del caso, una integrazione di detto deposito al Tribunale, relazionando sul punto.



I Liquidatori effettueranno i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario od assegno circolare, con successiva trasmissione ai Commissari Giudiziali, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione, relazionandone al Giudice Delegato.

Per i pagamenti di crediti contestati i liquidatori provvederanno a depositare gli importi richiesti, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario, intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

Analogamente i liquidatori procederanno per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

Lo svincolo delle somme depositate ai precedenti punti verrà disposto dal Giudice Delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

Delle operazioni di riparto eseguite i liquidatori daranno notizia al Giudice Delegato con apposite e documentate relazioni;

I Liquidatori, esaurito l'incarico, presenteranno il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 L.F.

5. Autorizza il G.D. ad emettere - all'occorrenza - provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato.

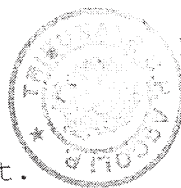


6. Dispone che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. al P.M., e comunicato alla società debitrice, ai Liquidatori ed ai Commissari Giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2016.

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi



IL GIUDICE Rel. - Est.

Dott. Raffaele Agostini

CANCELLIERE
Dr. Adriana Cavoletti

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO	
VISTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
9601	21 GIU. 2016
IL CANCELLIERE B3 Dr. Adriana Cavoletti	

